

**Cass. civ. Sez. II, Sent., 05-05-2014, n. 9616**

**Registro: dati incompleti o inesatti**

1) A seguito di ispezione ARPAV in data 22 ottobre 2003 presso una vetreria di (OMISSIS), veniva chiesto alla società ispezionata di produrre entro il 27 ottobre copia del registro di carico e scarico rifiuti con i relativi formulari e il MUD 2002.

Eseguita tempestivamente la consegna, il 15 gennaio veniva redatto verbale di accertamento per violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 52 per omessa annotazione nel registro di 11 operazioni di scarico di rifiuti corrispondenti ad altrettanti formulari di identificazione e trasporto.

Il verbale veniva notificato il 6 febbraio 2004.

La vetreria lo impugnava davanti al tribunale di Rovigo per violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14.

Chiedeva la riqualificazione del fatto illecito sub art. 52, comma 4 relativo a indicazioni inesatte o incomplete.

L'opposizione veniva respinta.

1.1) Anche la Corte di appello di Venezia con sentenza 10 aprile 2008 ha rigettato il gravame.

Ha ritenuto che il tempo per l'accertamento della violazione, momento da cui decorreva il termine di cui all'art. 14, comprendeva il tempo ragionevolmente necessario per la valutazione del fatto, cosicché non sussisteva in concreto la violazione denunciata.

Quanto alla applicazione dell'art. 52 ha osservato che l'obbligo della tenuta del registro non può essere adempiuto per relationem, ma esige rigore formale, preteso dall'art. 12, comma 1 per consentire all'amministrazione adeguati controlli.

D.M.L. - De Majo Illuminazione srl hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 9 marzo 2009 e illustrato da memoria.

La Provincia di Venezia ha resistito con controricorso.

### **Motivi della decisione**

2) Con il primo motivo parte ricorrente ripropone la tesi della decadenza dell'amministrazione dal potere sanzionatorio, L. n. 689 del 1981, ex art. 14 poichè sostiene che il termine di 90 giorni previsto dalla legge iniziava a decorrere dal 27 ottobre 2003 giorno del deposito dei formulari richiesti dall'organo di controllo. Deduce che il verbale risultava già redatto in data 15 gennaio 2004 e quindi in tempo utile per la notificazione entro i 90 giorni, dovendosi pertanto considerare tardiva la notifica effettuata il 6 febbraio 2004, oltre 100 giorni l'acquisizione documentale. La tesi non ha pregio.

Come ha rilevato la Corte di appello di Venezia: In tema di sanzioni amministrative, i limiti temporali entro i quali, a pena di estinzione dell'obbligazione di pagamento, l'Amministrazione procedente deve provvedere alla notifica della contestazione devono ritenersi collegati all'esito del procedimento di accertamento, la legittimità della cui durata va valutata in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini, e non anche alla data di commissione della violazione, dalla quale decorre il solo termine iniziale di prescrizione di cui alla L. n. 689 del 1981, art.28 (Cass. 23608/09; 5921/05; 12654/03 tra le tante).

Ne consegue che nella specie il termine di 90 giorni non decorreva nè dalla data del sopralluogo effettuato dagli agenti accertatori, nè dal giorno della consegna della documentazione richiesta, ma dalla data in cui era ragionevolmente possibile per l'amministrazione concludere le verifiche e gli accertamenti necessari.

2.1) Invano il motivo di ricorso deduce l'eccessivo protrarsi delle verifiche, trattandosi, a suo dire, di condotta illecita di natura omissiva, tale da rendere ictu oculi rilevabile il mancato aggiornamento del registro di carico e scarico dei rifiuti in relazione ad un numero esiguo (undici) di formulari di identificazione del trasporto.

2.2) Sul punto va osservato che la valutazione del giudice di merito non è censurabile in sede di legittimità qualora sia congrua e logica.

Ciò si è attuato nella specie, giacchè il tempo impiegato non è anomalo nè in termini assoluti, nè in concreto - se si pon mente alla data di redazione materiale del verbale, il 15 gennaio 2004. Il termine ragionevolmente utile non può infatti decorrere dal primo momento in cui si ha la disponibilità degli atti, ma deve essere stabilito temperando

l'esigenza del cittadino di conoscere la sorte del procedimento e di esercitare la difesa con le esigenze organizzative e di esame dell'amministrazione, chiamata ad una molteplicità di compiti e di verifiche nei confronti della generalità dei destinatari della sua attività. Solo assurdamente ipotizzando che in quel torno di tempo la pratica D.M. fosse per l'amministrazione l'unica da esaminare, si potrebbe affermare l'irragionevolezza del protrarsi dell'attività di accertamento per 80 giorni.

Il termine di 90 giorni di cui all'art. 14, peraltro, è un utile parametro logico fissato dal legislatore, che fa comprendere i canoni della tempistica richiedibile all'amministrazione, poichè esso si riferisce alla notifica di una violazione accertata definitivamente, ma in assenza del trasgressore. Anche in questo caso, che richiede solo la spedizione e non un'opera valutativa, viene accordato un tempo ampio superiore a quello nella specie impiegato per i controlli del caso.

3) E' infondato anche il secondo motivo, che denuncia violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 52, comma 2.

Il quesito conclusivo del motivo chiede alla Corte di affermare che "la mancata annotazione da parte del produttore nel registro di carico e scarico dei rifiuti dei dati relativi ad undici movimentazioni di partite di rifiuti corrispondenti ad altrettanti formulari di identificazione e trasporto compiutamente compilati e detenuti dallo stesso produttore possa essere ricondotta alla fattispecie di illecito amministrativo prevista e punita dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 52, comma 4, anzichè comma 2, essendo comunque possibile ricostruire le informazioni dovute ex lege mediante la disamina degli stessi formulari di identificazione e trasporto e di altre scritture contabili tenute per legge, esibiti senza indugio all'Organo di controllo precedente".

La tesi non può essere accolta, perchè contraria all'orientamento prevalso in sede di legittimità dal quale non vi è motivo per discostarsi.

La disposizione di cui all'art. 52, comma 2 nel testo originario stabiliva che "Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'art. 12, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. cinque milioni a L. trenta milioni. "...

Al comma 4 aggiungeva che "Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a L. tremilioni. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 3 sono formalmente incomplete o inesatte ma

contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'art. 12, commi 3 e 4, o del formulano di cui all'art. 15.

3.1) Cass. 28236/08 ha chiarito che le due ipotesi sono ben differenziabili: la prima contempla l'ipotesi di chi omette del tutto la compilazione del registro ovvero omette del tutto l'annotazione di alcuni trasporti (registro che è quindi incompleto); la seconda riguarda annotazioni tutte effettuate, ma formalmente incomplete o inesatte. Solo in questo secondo caso, in cui il registro contiene l'indicazione del trasporto, anche se imperfetta, e richiama quindi l'attenzione dell'accertatore su quel trasporto, si ha un'ipotesi di violazione meno grave, per la agevole effettuazione dell'integrazione del dato.

Qualora invece nel registro manchi del tutto un riferimento a un determinato trasporto, l'integrazione con il formulario non è consentita.

La citata sentenza ha ben spiegato che la fattispecie meno grave di illecito, descritta del citato art. 52, comma 4, presuppone che comunque vi siano state le indicazioni prescritte nelle dovute sedi documentali (nella specie l'annotazione sui registri di carico e scarico), che le stesse siano tuttavia inesatte o incomplete e, nondimeno, integrabili con le altre fonti, anche ufficiali, tassativamente indicate dalla disposizione. Il secondo motivo di ricorso resta conseguentemente respinto, poichè la tesi esposta in ricorso invoca invece il ricorso all'integrazione mediante formulari in un'ipotesi (come riassunta nel quesito) di mancata annotazione da parte del produttore nel registro di carico e scarico dei rifiuti dei dati relativi ad undici movimentazioni.

Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo, in relazione al valore della controversia.

### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite liquidate in Euro 5.000 per compenso, 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 21 gennaio 2014.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2014  
Citato in Cancelleria il 7 ottobre 2013